



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Rep. N. 234/2021

ATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

ATTO AGGIUNTIVO ALLA "CONVENZIONE

**PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 183,
COMMA 15 E 179, COMMA 3 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DI LAVORI E
SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO IN CHIAVE "SMART PORT" DELLE
AREE DEI PORTI DI PALERMO, TRAPANI, TERMINI IMERESE E PORTO
EMPEDOCLE; CIG 8322907820 - CUP I83C20000010003"**

**MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' DI PROGETTO AI SENSI
DELL' ART. 184 CODICE DEI CONTRATTI E REGOLAMENTAZIONE DEI
RAPPORTI TRA LE PARTI**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno 08 del mese di settembre (08.09.2021) in Palermo
nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, nei locali dell'Autorita' di Sistema Portuale del
Mare di Sicilia Occidentale.

Innanzitutto a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorita' di Sistema
Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, nominata con decreto del Presidente n. 243
del 28.02.2020,

Sono presenti i signori:

- l'avv. Irene Grifo', XXXXXXXX (XXX) il XXX, C.F.: XXXXXX la quale dichiara di
intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del

Presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, dott. Pasqualino Monti nato a XXX (XX), il XXXXX C.F.: XXXXXX giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' sostenibili n. 282 del 13.07.2021, avvalendosi all'uopo della procura speciale stipulata in data 20 luglio 2021 dal notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1782 e registrata a Palermo il 22.07.2021 al n. 25227/1T, allegata in copia autentica all'atto del 23.07.2021, rep. N. 218/2021 e registrata il 27.07.2021 al N. 25797/1T, di seguito chiamata per brevitaa' "AdSP", "Ente" o "Autorita'";

- da una parte -

- l'Ing. Pasquale Ionta, nato a XX, il XX C.F.: XXXXXX il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualita' di Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della societa' "FREE ENERGY SAVING S.r.l." con sede legale in Latina, Via Ufente n. 20, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Latina, C. F., numero di iscrizione al Registro delle Imprese e P. I.V.A. n. 02874560598, pec: freeenergysaving@pec.it quale societa' mandataria dell'R.T.I. costituito da FREE ENERGY SAVING S.r.l., da FREE ENERGIA S.p.A., con sede in Roma, nella Via della Conciliazione n. 44 iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma, Codice Fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese e Partita IVA n: 02924550920 e da LUXMASTER S.r.l., con sede legale in Roma, nella Via G. De Vecchi Pieralice n. 8, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 14090381006, giusto atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di Impresa, notaio Dott. Donatamarca PIRRO, Notaio in Roma, numero di repertorio n. 852 e numero fascicolo n. 541, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 al n. 30747, serie 1 T, in copia agli atti dell'Autorita', di seguito anche "RTI" o "Caltasario".

Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto e premettono che:

1) in data 16.02.2021, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e l'RTI hanno sottoscritto la Convenzione per l'affidamento in Concessione ai sensi degli artt. 183, comma 15 e 179, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di lavori e servizi finalizzati allo sviluppo in chiave "Smart port" delle aree dei porti di Palermo, Trapani, Termini Imerese e Porto Empedocle (CIG 8322907820 - CUP I83C20000010003DE), che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

2) con nota prot. AdSP N. 12532 del 10.08.2021, inviata a mezzo PEC, il Concessionario ha manifestato l'esigenza di costituire una Società di Progetto ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ha comunicato, altresì, che alla stessa parteciperà *ab origine*, in qualità di socio gestore, la società "LUXMASTER PLUS S.r.l." con sede legale in Milano, P.za della Repubblica n. 24, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano, Monza, Brianza e Lodi, C. F., numero di iscrizione al Registro delle Imprese e P. I.V.A. n. 11714760961, pec: luxmaster.plus@legalmail.it, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, sig.

Ottone Daniele, nato a XXXXXX (XX) il XXX, C.F.: XXXXXXXXX; 3) con medesima nota, il Concessionario ha inserito le autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 relative all'assenza dei motivi di esclusione dalle Procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti pubblici relativamente alla "LUXMASTER PLUS S.r.l.", al fine di consentire all'Amministrazione di svolgere le verifiche di rito;

4) tali controlli sono in fase di svolgimento e, con separato provvedimento, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale comunicherà le risultanze

istruttorie delle verifiche effettuate il cui esito positivo costituisce condizione per la partecipazione del soggetto alla società di progetto;

5) le Parti intendono disciplinare mediante il presente atto, secondo modalità e termini espressamente indicati nella Convenzione, e in particolare all'art. 10, punto 8, le modalità per la costituzione della Società di Progetto nonché l'eventuale cessione delle quote della Società di progetto medesima;

6) ai fini dell'acquisizione dell'informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, si dà atto che attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia, sono state inoltrate le seguenti richieste di informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs.159/2011 e ss.mm.ii.:

a) per la società mandataria Free Energy Saving srl (PROT. n. PR_LTUTG_Ingresso_0046546_20201012);

b) per la società mandante Free Energia S.p.A., in quanto socio unico della Free Energy Saving srl, (con il medesimo PROT. n. PR_LTUTG_Ingresso_0046546_20201012);

c) per la società mandante Luxmaster srl (PROT. n. PR_RMUTG_Ingresso_0349875_20201012);

d) per la società ausiliaria Unyon Consorzio Stabile scarl (PROT. n. PR_RMUTG_Ingresso_0349772_20201012);

e) per la società ausiliaria Consorzio Stabile Artemide (PROT. n. PR_RMUTG_Ingresso_0349817_20201012);

f) per la società ausiliaria MV Costruzioni srl (PROT. n. PR_M CUTG_Ingresso_0058097_20201012);

7) Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 si dà atto dell'urgenza di

stipulare il presente atto nonostante non sia trascorso il termine di legge in considerazione della strategicita' dello stesso per il raggiungimento dell'obiettivo relativo all'implementazione di misure per il miglioramento dell'efficienza energetica e la promozione dell'uso dell'energia rinnovabile in ambito portuale, assegnato al 31.12.2021 dal Ministero competente.

Tutto cio' premesso, ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stabilisce quanto segue.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1) PREMESSE ED ALLEGATI

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti, relativamente alla costituzione della Societa' di progetto.

2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegate al Contratto, tutte le condizioni presenti nella Convenzione Rep. n. 130/2021 citata in epigrafe, stipulata in data 16.2.2021, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente ed espressamente richiamate.

ART. 2) DEFINIZIONI

RTI costituito/ Concessionario: indica il raggruppamento temporaneo di imprese ex art. 48 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) che prima ha presentato la proposta di finanza di progetto, e poi, una volta aggiudicata la procedura, ha costituito il raggruppamento temporaneo con atto formale e ha sottoscritto la Convenzione summenzionata. Fanno parte del suddetto raggruppamento

temporaneo di imprese, a titolo originario, le società "Free Energy Saving S.r.l.", "Free Energia S.p.A.", nonché "Luxmaster S.r.l."

Società di Progetto: l'articolo 184 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), al comma 1, prevede che il bando di gara per l'affidamento di una concessione deve prevedere la facoltà dell'aggiudicatario, ad aggiudicazione avvenuta, di costituire una Società di progetto, da intendersi quale entità giuridicamente distinta da quella del Promotore aggiudicatario, che subentra nel rapporto di concessione all'aggiudicatario a titolo originario, senza che vi sia necessità di approvazione o autorizzazione da parte dell'Ente pubblico. La società di progetto può assumere la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.

ART. 3) CONDIZIONI GENERALI, SCOPO ED OGGETTO DELL'ATTO AGGIUNTIVO

1. Il Concessionario dichiara e garantisce che:

A. Permangono in capo al Concessionario tutti i requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara e verificati in sede di aggiudicazione;

B. La "LUXMASTER PLUS S.r.l.", in qualità di socio della costituenda Società di progetto ha dichiarato di possedere i requisiti per svolgere ogni attività connessa alla implementazione in chiave smart delle funzionalità dei sistemi di telegestione e di supporto informatico all'operatività, in conformità alle specifiche tecniche, ai livelli di servizio e alle tempistiche di intervento indicate nel Progetto e/o nel Capitolato Prestazionale di cui al progetto esecutivo approvato dal concedente.

2. Il presente atto aggiuntivo ha ad oggetto la definizione delle modalita' per la costituzione della Societa' di Progetto, nonche' l'eventuale cessione delle quote della societa' di progetto medesima.

SEZIONE II - SOCIETA' DI PROGETTO

ART. 4) SOCIETA' DI PROGETTO

1. Il Concessionario, dichiara e garantisce quanto segue:

a) il Concessionario costituirà una Societa' di Progetto ai sensi dell'articolo 184 del Codice, nella forma di societa' a responsabilita' limitata con un capitale sociale interamente sottoscritto di euro 100.000,00 (Centomila/00) e versato nella misura del 25% (Venticinqueper cento), la quale diventera' la Concessionaria a titolo originario e sostituirà l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente. Il Concessionario si obbliga a versare la restante parte del 75% (settantacinque) entro e non oltre un anno dalla costituzione della Societa' di progetto, decorso il quale il presente atto si intendera' automaticamente risolto;

b) la partecipazione al capitale sociale della Societa' di Progetto sara' cosi' suddivisa tra i soci:

- soci costruttori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione SOA:

1) Free Energy Saving S.r.l. (43% di partecipazione del capitale sociale), da intendersi anche come socio gestore;

2) Free Energia S.p.A. (8% di partecipazione del capitale sociale), da intendersi anche come socio gestore;

3) Luxmaster S.r.l. (9% di partecipazione del capitale sociale);

- soci gestori:

1) Free Energy Saving S.r.l. (con le quote gia' indicate);

2)Free Energia S.p.A. (con le quote già indicate)

3)Luxmaster Plus S.r.l. (40% di partecipazione del capitale sociale).

La Società di progetto si obbliga a dare attuazione al progetto esecutivo nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di Offerta.

2. La società di progetto dal momento della sua costituzione si obbliga a comunicare con pec da inviare tempestivamente a: info@pec.portpalermo.it e per conoscenza al RUP: flora.albano@portpalermo.it, tutte le comunicazioni di seguito indicate:

a) ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;

b) trasmettere annualmente al Concedente la visura camerale aggiornata;

c) trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;

d) comunicare al Concedente entro il termine di 20 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell'articolo 6, punto 1, lett.

b) del presente atto.

La Società di progetto si obbliga, altresì, a:

e) mantenere per tutta la durata della Concessione almeno il capitale sociale minimo pari a euro 100.000,00 (Centomila/00) e trasmettere annualmente al Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante solidita' patrimoniale;

f) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo.

3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 184, comma 3, del Codice, i soci della Societa' di Progetto restano solidalmente responsabili con la Societa' di Progetto nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del Contributo percepito.

4. Al fine di ottenere i finanziamenti necessari per la corretta realizzazione delle attivita' oggetto di Concessione, la Societa' di Progetto potra' compiere ogni atto consentito per legge ai fini del reperimento di fondi per la realizzazione e gestione delle infrastrutture e dei servizi connessi.

ART. 5) EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI E DI TITOLI DI DEBITO DA PARTE DELLA SOCIETA' DI PROGETTO E PRIVILEGIO SUI CREDITI

1. La societa' di progetto, potra' emettere obbligazioni e titoli di debito ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 50/2016, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Ai sensi dell'art. 186 del medesimo D.Lgs. 50/2016, i crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari, la realizzazione del Progetto hanno privilegio generale,

ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del Concessionario.

ART. 6) MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETA' DI PROGETTO

1. La cessione delle quote ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Codice e' ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Societa' di Progetto e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni sino all'emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo;

b) nei casi di sostituzione di cui all'articolo 4, punto 2, lettera d), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal Bando di Gara e deve essere individuato dal Concessionario entro 90 giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 60 giorni. E' facolta' del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;

c) i soci gestori, le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare e uscire dalla compagine sociale della Societa' di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di

fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.

2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al punto 1, lettera a) del presente articolo, previa autorizzazione del Concedente all'esito delle verifiche positive, fatta eccezione per le ipotesi di cui al punto 1, lettera c) del presente articolo, da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al precedente punto 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.

3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all'autorizzazione preventiva del Concedente.

4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.

5. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si procederà alla risoluzione del rapporto per inadempimento del Concessionario.

ART. 7) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario è obbligato al rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine:

- per il pagamento dei corrispettivi derivanti dalla convenzione, in ottemperanza del comma 7 del citato art. 3 della legge, il Concessionario comunicherà, sotto la propria responsabilità a mezzo pec agli indirizzi sopra indicati gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale

della persona delegata ad operare su di esso;

- il Concessionario e' obbligato a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati trasmessi;

- dovra' prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese, a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, oggetto della presente Convenzione, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullita' assoluta dei contratti stessi;

- dovra' informare l'Amministrazione e la Prefettura di Palermo qualora abbia notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilita' finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto;

- dovra' trasmettere copia di tutti i contratti sottoscritti con gli appaltatori e/o subcontraenti, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture, oggetto della presente Convenzione, al fine di permettere all'amministrazione di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti alla tracciabilita', nei quali contratti il Concessionario si obbliga ad inserire, a pena di nullita' assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita' *de qua*.

- il Concessionario dovra', altresì, inserire nei medesimi contratti sia l'obbligazione di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' sia l'obbligazione relativa alle comunicazioni al concedente, al concessionario e alla Prefettura relative agli eventuali inadempimenti degli obblighi di tracciabilita' stessa.

2. I mandati di pagamento e le fatture elettroniche dovranno riportare il CIG: 8322907820 ed il CUP: I83C20000010003.

A tal fine si comunica che il CUI e' il seguente: UFYJFN.

3. Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle

operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9bis della L. n. 136/10.

4. Il Concessionario in caso di cessione dei crediti si obbliga a comunicare il CIG ed il CUP al cessionario anche nell'atto di cessione affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati.

ART. 8) SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese relative a quanto disciplinato nel presente Atto aggiuntivo, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, etc...), sono a totale carico del Concessionario.

Il Concessionario è obbligato a corrispondere all'AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dipendenti dall'atto in oggetto.

2. Il Concessionario dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA che il Concessionario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72: conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Concessionario.

ART. 9) RINVIO

1. Per quanto non regolato nel presente Atto aggiuntivo si intendono espressamente richiamate e trascritte le regole contenute nella Convenzione già siglata dalle Parti, nonché le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, le norme contenute nelle direttive comunitarie, nel codice civile, nel Codice Appalti, nelle Linee Guida ANAC eventualmente adottate.

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed

il controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volonta'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 14 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 08 settembre 2021

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n. q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Per Free Energy Saving S.r.l.

Dott. Pasquale Ionta n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validita' del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).